

**COMUNE DI AVIGLIANA**  
**Provincia di Torino**

**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Proposto con deliberazione della GC n.50 del 25.2.1998

Approvato con modifiche con deliberazione consiliare n.17 del 27.2.1998

Modificato con Deliberazioni Consiliari n.ri. 149/99 del 29.11.1999 e 93 del 23.9.2002 (modifiche in corsivo nel testo del Regolamento)

## **ART. 1 - FINALITA'**

1. Il Consiglio Comunale, in conformità allo Statuto, può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali; tali commissioni sono composte dai Consiglieri Comunali proposti da tutti i gruppi rappresentati in Consiglio e possono avvalersi della collaborazione del Sindaco, degli Assessori, di organi di partecipazione di funzionari e di rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
2. Le relazioni od i pareri delle commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

## **ART. 2 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce con proprio provvedimento, Commissioni Consultive "Permanenti", in numero non inferiore alle corrispondenti deleghe assessorili.
2. Le Commissioni "Permanenti" svolgono attività di esame preliminare delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio, al fine di favorire l'esercizio delle funzioni dell'organo stesso e svolge attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.
3. *Ulteriori Commissioni potranno essere costituite con motivata deliberazione consiliare*
4. Le Commissioni Consultive sono composte:
  - da due consiglieri di maggioranza
  - da due consiglieri di minoranza
  - l'Assessore competente per la materia ricevuta in delega dal Sindaco
  - eventuali esperti, senza diritto di voto, individuati nel seguente modo:
    - n.2 per la maggioranza
    - n.2 per la minoranza
    - n.1 per l'Assessore.

In caso di molteplicità di gruppi consiliari di minoranza, in seno al Consiglio Comunale, i due posti previsti in Commissione, per le minoranze, non dovranno essere appannaggio di un solo gruppo consiliare.

5. Le designazioni, le dimissioni e la decadenza dei membri delle Commissioni devono essere comunicati per scritto al Sindaco per l'inoltro al Consiglio Comunale al quale è riservata la nomina e la surroga dei componenti delle Commissioni.

### **ART. 3 - PRESIDENZA, VICEPRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI**

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna commissione sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti.

Non può essere eletto Presidente l'Assessore presente, nella Commissione, competente per la materia ricevuta in delega.

2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, su convocazione del Sindaco, dovrà tenersi entro venti giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina delle Commissioni.

3. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente della Commissione.

4. I Presidenti comunicano la propria nomina e la nomina del Vice Presidente, entro 5 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, al Sindaco, che le renderà note al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale.

5. Ai Presidenti compete convocare, presiedere le Commissioni, fissare la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Copia dell'ordine del giorno dovrà essere consegnato ad ogni componente la Commissione. Ad esso inoltre compete dirigere la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, far osservare il regolamento delle commissioni e precisare i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota.

6. Ogni membro delle Commissioni può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Sulla richiesta decide il Presidente e, in caso di motivato diniego, il componente proponente può chiedere che l'iscrizione definitiva sia adottata dalla Commissione.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata, da un terzo dei membri della Commissione o dall'Assessore. La riunione è tenuta entro dieci giorni, da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune. Ove il Presidente non provveda, la Commissione sarà convocata dal Sindaco.

8. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte, a cura degli Uffici Comunali, con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione deve avvenire nelle 24 ore precedenti la data fissata per la riunione. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco. Gli avvisi di convocazione sono pubblicati all'Albo Pretorio.

9. Le Commissioni Consultive, al fine di una collaborazione fattiva con la Giunta ed il Consiglio Comunale, devono relazionare alla fine di ciascun anno al Consiglio Comunale del lavoro svolto dalla Commissione stessa nell'anno di riferimento.

#### **ART. 4 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI - DECADENZA DEI COMPONENTI**

1. La riunione della Commissione è valida, *in I<sup>a</sup> convocazione, con la presenza di almeno tre componenti con diritto al voto; in II<sup>a</sup> convocazione con la presenza di almeno due componenti con diritto al voto.*

2. L'espressione del voto dei componenti le commissioni è effettuato di norma in forma palese. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano richieste espressamente dalla legge e nei casi in cui le Commissioni devono esprimere un voto su argomenti inerenti persone fisiche e comportanti valutazioni discrezionali sulle medesime.

3. Nessuna deliberazione delle Commissioni è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. I membri che non intervengono alle riunioni delle Commissioni per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione ufficiale all'interessato della proposta di decadenza.

5. Il Sindaco, i membri della Giunta, i capogruppo consiliari e tutti i consiglieri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni di tutte le Commissioni, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Ogni capigruppo può essere rappresentato da un Consigliere da esso delegato.

6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori funzionari del Comune ed esperti nel settore di competenza della Commissione.

7. Le sedute delle Commissioni non sono, di regola, aperte al pubblico

## **ART. 5 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI - VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITA' DEI LAVORI**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un membro della medesima, designato dal Presidente.

Il Segretario della Commissione redige su apposito registro il verbale sommario dell'adunanza che, al termine della seduta, viene sottoscritto dal Presidente e dai membri presenti.

Ogni membro ha diritto di far inserire a verbale brevi dichiarazioni. Il verbale nella parte iniziale deve riportare il numero dei membri della Commissione presenti ed assenti alla riunione.

2. Copia dei singoli verbali delle adunanze delle Commissioni è trasmesso alla Giunta Comunale ed ai capigruppo. Tale invio ha carattere obbligatorio.

## **ART. 6 - COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI**

1. Svolgono attività di esame di materie relative a questioni di carattere particolare o speciale che esulano dalle competenze delle Commissioni Permanenti e che verranno individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse. Sono nominate dal Consiglio Comunale che ne dovrà stabilire la composizione, la competenza e la durata.

## **ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Dopo l'avvenuta esecutività, il presente regolamento è ripubblicato all'Albo Comunale per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle Commissioni Consultive.

3. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza del regolamento da parte dei cittadini.

=====

IG/mgc  
regolam.:consilia.doc

## INDICE

Art. 1 -	Finalità	Pag. 2
Art. 2 -	Costituzione e composizione	Pag. 2
Art. 3 -	Presidenza, Vicepresidenza e convocazione Commissioni	Pag. 3
Art. 4 -	Funzionamento delle Commissioni, decadenza dei componenti	Pag. 4
Art. 5 -	Segreteria delle Commissioni, verbale delle sedute, pubblicità dei lavori	Pag. 5
Art. 6 -	Commissioni Temporanee o Speciali	Pag. 6
Art. 7 -	Entrata in vigore	Pag. 6